

Doc. XII-quinquies
n. 19

CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione annuale di ISTANBUL, Turchia

(29 giugno - 3 luglio 2013)

Risoluzione sulla garanzia dei diritti dei minori alla tutela
contro lo sfruttamento economico

Trasmessa alla Presidenza il 10 luglio 2013

RISOLUZIONE SULLA
GARANZIA DEL DIRITTO DEI MINORI ALLA TUTELA CONTRO LO
SFRUTTAMENTO ECONOMICO

1. Riconoscendo la particolare e perdurante attualità delle disposizioni della Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la tutela e lo sviluppo dei bambini (New York, 1990) che sottolineano che:
 - i. il benessere dei bambini richiede misure di natura politica ai massimi livelli,
 - ii. è necessario dare un'elevata priorità ai diritti dei bambini, alla loro sopravvivenza nonché alla loro tutela e al loro sviluppo,
2. Ricordando che la Convenzione sui diritti dell'infanzia (New York, 1989) riconosce il diritto del fanciullo alla tutela contro lo sfruttamento economico e a non essere costretto a svolgere lavori che comportino dei rischi o che possano compromettere la sua istruzione, o nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,
3. Dichiarandosi preoccupata dalla prassi sempre più diffusa del lavoro minorile, anche nelle sue forme peggiori, che, ai sensi della Convenzione n. 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, (Geneva, 1999) comprende:
 - i. Tutte le forme di schiavitù o assimilabili alla schiavitù, quali la vendita e la tratta di minori, la servitù per debiti o l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;
 - ii. L'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
 - iii. L'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, secondo le definizioni datene nei trattati internazionali in materia,
 - iv. Qualsiasi altro tipo di lavoro, che per sua natura o per le circostanze in cui è svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore,
4. Osservando che le forme peggiori di sfruttamento dei bambini assumono sempre più una dimensione internazionale,
5. Tenendo conto del fatto che l'impiego del lavoro minorile è dovuto principalmente a fattori economici e che la sua eliminazione è legata alla crescita economica sostenibile,

che porta al progresso sociale, ivi comprese l'eliminazione della povertà e l'istruzione universale,

6. Convinta, tuttavia, che l'impiego di minori in attività di lavoro che incidono negativamente sulla loro salute e sulla loro moralità e impedisce loro di ricevere un'istruzione completa compromette gravemente la sostenibilità economica della società e le prospettive di lungo termine del suo sviluppo,
7. Condividendo la convinzione della comunità internazionale che le peggiori forme di lavoro minorile sono inaccettabili e dannose per il benessere dei bambini e della società nel suo complesso e che la loro eliminazione richiede un intervento immediato e globale a livello nazionale e internazionale,
8. Tenendo presente i principi internazionali e le norme di diritto internazionale, nonché i documenti delle organizzazioni internazionali specializzate nella garanzia dei diritti dei minori,
9. Tenendo presente le dichiarazioni dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE riguardanti i diritti dei minori,
10. Tenendo presente la Risoluzione sulla lotta alla tratta e allo sfruttamento dei minori a fini pornografici adottata alla quindicesima sessione annuale dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE a Bruxelles e la decisione N. 15/06 del Consiglio dei Ministri dell'OSCE sulla lotta allo sfruttamento dei minori,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

11. Condanna lo sfruttamento economico dei minori, che costituisce una delle peggiori forme di lavoro minorile secondo le definizioni della Convenzione N. 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile (Ginevra, 1999), nonché il lavoro svolto dai bambini in età inferiore all'età minima per l'ammissione al lavoro stabilita nelle leggi nazionali per le tipologie e le condizioni di lavoro indicate nella Convenzione N. 138 dell'OIL riguardante l'età minima per l'assunzione all'impiego (Ginevra, 1973);
12. Invita gli Stati partecipanti a prendere in esame l'eliminazione dello sfruttamento economico dei minori quale aspetto essenziale della linea di condotta da seguire e di adottare a tal fine misure coordinate e globali nei seguenti ambiti fondamentali: sensibilizzazione dell'opinione pubblica, provvedimenti legislativi ed esecutivi, istruzione e sostegno ai minori e alle loro famiglie;
13. Richiama l'attenzione sulla necessità di prendere in debita considerazione le tradizioni e i valori culturali di ogni nazione nell'ambito della tutela e dello sviluppo armonioso dei bambini nell'elaborazione di programmi nazionali per l'eliminazione dello sfruttamento economico dei minori;

14. Sottolinea l'importanza, nelle iniziative finalizzate all'eliminazione dello sfruttamento economico dei bambini, di garantire un'istruzione obbligatoria e gratuita sia ai bambini che alle bambine, nonché – in molti Stati – di riformare i programmi scolastici per tener conto dei fattori e delle specificità locali;
15. Invita i parlamenti degli Stati partecipanti a intensificare le attività finalizzate a garantire il diritto dei minori alla tutela contro lo sfruttamento economico, anche mediante le seguenti misure:
 - i. approvando leggi che rendono l'abolizione del lavoro minorile l'obiettivo fondamentale della politica dello Stato, e impegnandosi in via prioritaria a definire chiaramente e vietare lo sfruttamento economico dei minori;
 - ii. prevedendo nel bilancio nazionale stanziamenti per i programmi e le attività delle organizzazioni che svolgono un ruolo importante nell'attuazione di programmi per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile;
 - iii. controllando le attività degli organismi governativi autorizzati;
 - iv. mobilitando l'opinione pubblica a favore della lotta al lavoro minorile, ponendo l'accento sui casi peggiori di sfruttamento dei minori;
 - v. cooperando con le organizzazioni non governative e internazionali e con gli altri portatori di interesse della società civile;
16. Reitera l'appello agli Stati partecipanti affinché adottino misure adeguate per agire di concerto a favore dell'eliminazione dello sfruttamento economico dei minori attraverso una maggiore cooperazione e/o assistenza internazionale, ivi incluso il sostegno a favore dello sviluppo economico e sociale, i programmi per alleviare la povertà e l'istruzione universale;
17. Raccomanda che la garanzia dei diritti dei figli dei migranti, che sono la categoria di bambini più vulnerabile, sia considerata una priorità dell'intervento internazionale finalizzato a lottare contro il loro sfruttamento economico;
18. Propone che, nel determinare il prestigio internazionale di uno Stato e la possibilità del suo accesso al mercato internazionale in base al suo impegno per la lotta allo sfruttamento economico dei bambini, si sostengano fortemente gli Stati che si sono prefissi l'obiettivo di eliminare le peggiori forme di lavoro minorile;
19. Ritiene che la mobilitazione globale e sostenuta delle forze necessarie per riuscire a risolvere la questione essenziale della garanzia del diritto del minore di essere tutelato contro lo sfruttamento economico, che non dipende né dal livello di sviluppo di uno Stato, né dalle tradizioni culturali o nazionali né dalle opinioni politiche, è possibile soltanto attraverso un'attiva cooperazione internazionale in quest'ambito.